



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2014, proposto da:  
Comitato Case Rosse, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorina  
Teofilatto, con domicilio eletto presso Vittorina Teofilatto in Roma,  
viale delle Milizie, 1;

*contro*

Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna De Maio,  
con domicilio eletto presso Giovanna De Maio in Roma, via IV  
Novembre, 119/A;

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Raimondo,  
con domicilio eletto in Roma, via Tempio di Giove, 21;

Regione Lazio;

ARPA Lazio;

*nei confronti di*

BASF Italia spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Paoletti e  
Susanna Beltramo, con domicilio eletto presso Nicolò Paoletti in Roma,

via B. Tortolini, 34;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Associazione di promozione sociale Raggio Verde, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Di Matteo e Daniela Terracciano, con domicilio eletto presso Daniela Terracciano in Roma, viale delle Milizie, 1;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della determina provinciale n.6593 del 20 novembre 2013, di modifica di precedente autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), di tutti gli atti presupposti e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Roma e del Comune di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di BASF Italia spa;

Visto l'intervento ad adiuvandum dell'Associazione di promozione sociale Raggio Verde;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

Con atto n.6593 del 20 novembre 2013 la Provincia di Roma modificava l'a.i.a. n.10374 del 30 dicembre 2011, relativa ad impianto per prodotti chimici e per metalli, gestito da BASF Italia spa, 1. per

l'incremento di quantità autorizzata per il trattamento di catalizzatori esausti da 240 a 450 tonnellate/anno, con rifiuti da trattare incrementati di 500 tonnellate/anno, 2. per l'integrazione dell'a.i.a. con l'elenco delle emissioni in deroga, 3. per l'installazione di alcuni serbatoi, 4. per la modifica del processo all'impianto chimico-fisico di trattamento delle acque reflue di stabilimento, con riduzione dei fanghi prodotti, 5. per la modifica dell'impiantistica al forno Flakt 2 per il trattamento dei catalizzatori esausti, 6. per la modifica delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e di stoccaggio, 7. rinviato, 8. per sostituire 3 serbatoi a cielo aperto di mc.40 con 4 serbatoi di mc.60, ritenendo che l'aumento dei rifiuti da trattare non comportava un impatto significativo sull'ambiente, che trattavasi dunque di modifica non sostanziale dell'a.i.a., con permanente attenzione tuttavia ad eventuali fenomeni di inquinamento ambientale, emergenti anche a seguito di controlli, dovuti all'aumento della predetta quantità di rifiuti da trattare.

Il Comitato Case Rosse impugnava la suddetta determina, censurandola per violazione degli artt.3, 6, 23, comma 1 della Direttiva 2008/98/CE, degli artt.3 quater, 5, comma 11 bis, 29 quater, 29 octies, 183, 208, all.1, parte V del D.Lgs. n.152 del 2006, dell'art.4 del D.Lgs. n.203 del 2005, degli artt.5, 10 del D.Lgs. n.334 del 1999, degli artt.7, 13 del D.M. 9 agosto 2000, dell'art.4, comma 6 del D.P.R. n.151 del 2011, dell'art.97 Cost., degli artt.1, 3 della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 4, 5, 7 della Convenzione di Aarhus, dell'art.2, comma 4 della Direttiva 2011/92/CE, della decisione n.2002/1600/CE, dei principi di precauzione e di sviluppo sostenibile, per incompetenza nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, della contraddittorietà ed illogicità manifeste.

Premessa la legittimazione attiva, quale Comitato radicato e attivo nel

territorio, con fini di tutela ambientale, precisato poi che trattasi di impianto in zona industriale, poi divenuta residenziale, con intenzione del Comune di Roma di delocalizzare il medesimo, il ricorrente in particolare ha fatto presente che (1), tra l'altro, l'incremento dei catalizzatori esausti (rifiuti) da trattare implicava una modifica sostanziale dell'a.i.a., ex art.208 del D.Lgs. n.152 del 2006, che la Provincia di Roma aveva annunciato sul punto un supplemento di istruttoria, poi non eseguito, che era previsto un incremento della quantità dei rifiuti da trattare, con conseguente aumento dunque della capacità produttiva, che andavano effettuate verifiche di impatto ambientale, che andava ribadita la modifica sostanziale, ex art.5, comma 11 bis del D.Lgs. n.152 del 2006, con più emissioni che discendevano; che (1, 2, 5, 6) non era stato valutato l'impatto delle modifiche sul rischio di incidenti, trovandosi nelle vicinanze un impianto GPL, e per la sicurezza antincendio; che dunque (1, 2, 3, 5, 6, 8) l'atto risultava carente per istruttoria e motivazione, risultando ancora in corso le verifiche ed i controlli a seguito dell'a.i.a. del 30 dicembre 2011, tenuto conto anche della presenza in zona di un asilo nido, oltre che di civili abitazioni, e della previsione da parte della Provincia di Roma di una delocalizzazione dell'impianto da concordare col Comune di Roma e BASF spa; che in definitiva, ribadita la natura sostanziale della modifica dell'a.i.a., nella relativa fase procedimentale si sarebbe dovuta fornire al Comitato la possibilità di intervenire.

La BASF Italia spa, la Provincia di Roma e il Comune di Roma si costituivano per la reiezione del gravame.

Con memoria il ricorrente rimarcava il pregiudizio derivante dall'atto impugnato.

Con altra memoria la Provincia di Roma segnalava la variante al PRG da

zona industriale a zona residenziale dell'area in questione, deduceva in rito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del Comitato e nel merito l'infondatezza del medesimo.

Interveniva inoltre ad adiuvandum l'Associazione di promozione sociale Raggio Verde per l'accoglimento del ricorso.

Con memoria BASF Italia spa deduceva in rito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Comitato nonché l'inammissibilità delle censure rivolte avverso l'a.i.a. del 30 dicembre 2011, perché non impugnata e non più impugnabile e nel merito l'infondatezza del gravame, segnalando la possibilità di incrementare da 1.100 a 1600 tonnellate/anno la quantità dei rifiuti.

Il Comitato Case Rosse, BASF Italia spa e la Provincia di Roma depositavano documentazione.

Con memorie le parti ricorrente e controinteressata ribadivano i rispettivi assunti, ribattendo il Comitato alle eccezioni di rito.

Seguivano le repliche delle parti costituite.

Nell'udienza del 2 luglio 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio esamina in primo luogo l'eccezione di rito sull'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del Comitato, da respingere, siccome destituita di fondamento.

Invero giova evidenziare in proposito che il Comitato Case Rosse ricorrente risulta composto da numerosi cittadini residenti/domiciliati nella zona dove è collocato l'impianto in questione, che lo stesso Comitato è radicato e attivo in via continuativa da diversi anni nel territorio de quo, senza fini di lucro, con scopo statutario di rimozione delle cause di inquinamento esistenti e dunque di tutela ambientale (cfr. all.2, 3, 29-35 al ricorso); che dunque sussiste la legittimazione attiva al

ricorso (cfr., tra le altre, TAR Abruzzo, n.316 del 2013; TAR Calabria, I, n.565 del 2013; TAR Basilicata n.564 del 2014).

Del pari in rito va invece condivisa l'eccezione sull'inammissibilità delle censure, laddove rivolte avverso l'a.i.a. del 30 dicembre 2011, perché non impugnata e non più impugnabile.

Nel merito il ricorso è fondato, quanto meno in relazione al punto 1 dell'atto impugnato, relativo all'incremento di quantità autorizzata per il trattamento di catalizzatori esausti da 240 a 450 tonnellate/anno, con rifiuti da trattare incrementati di 500 tonnellate/anno, per eccesso di potere sotto i concorrenti profili del difetto di istruttoria e di motivazione, nei termini di seguito esposti.

E' necessario rilevare al riguardo che risulterebbero quantità autorizzate per il trattamento dei catalizzatori esausti pericolosi fino a 450 tonnellate/anno (da 240) per i rifiuti pericolosi con stato fisico solido e fangoso, con incremento del totale dei rifiuti da trattare di 500 tonnellate/anno liquidi (da 1.100 a 1.600 tonnellate/anno) (cfr. all.1 al ricorso); che la Provincia di Roma ha segnalato il mutamento della destinazione urbanistica della zona in questione, con variante al PRG, da industriale a residenziale (cfr. memoria della Provincia, depositata il 28 febbraio 2014); che con nota n.31324 del 18 aprile 2013 l'ARPA Lazio, a seguito di attività di vigilanza e controllo, rilevava, tra l'altro, numerose violazioni delle prescrizioni contenute nelle precedenti determinazioni n.10374 del 30 dicembre 2011 e n.5508 del 7 agosto 2012 (a.i.a. e suo aggiornamento) e nella normativa vigente, la necessità inoltre di prestare particolare attenzione sia alla gestione dei rifiuti che al controllo delle emissioni dello stabilimento, l'incompletezza poi delle informazioni per le valutazioni sui controlli, altresì l'intervenuta modifica dell'a.i.a. del 30 dicembre 2011 con determina n.1224 del 6

marzo 2013 e manifestava alla Provincia di Roma il parere secondo cui, prima di procedere al rilascio di altri atti di modifica, occorresse riesaminare l'a.i.a. medesima, ex art.29 octies del D.Lgs. n.152 del 2006 (cfr. all.73 al ricorso); che con la successiva conferenza di servizi del 24 maggio 2013, cui partecipavano rappresentanti della Provincia di Roma, di BASF Italia spa e dell'ARPA del Lazio, al di là delle affermazioni ivi contenute, non apparivano superati i rilievi critici summenzionati (cfr. all.29 atti controinteressata); che del pari la conseguente nota del 10 giugno 2013 della Provincia di Roma, per lo più attinente all'obbligo di fornitura di dati da parte di BASF Italia spa (cfr. all.30 atti controinteressata), non risultava risolvere appieno le problematiche sollevate dall'ARPA Lazio con il predetto foglio del 18 aprile 2013, non segnalandosi, come dianzi esposto, nello stesso unicamente carenze documentali (cfr. ancora all.73 al ricorso).

Risulta pertanto necessaria, in riferimento al predetto punto 1 della determina n.6593 del 20 novembre 2013, una rinnovata fase istruttoria, definita con atto corredato da motivazione esaustiva, sui profili critici summenzionati.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.1611/2014 nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)